

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE OIL N. 115/1960 SULLA PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI - ANNO 2024

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione OIL n. 115 del 1960 sulla protezione contro le radiazioni, in aggiornamento e ad integrazione rispetto a quanto illustrato nell'ultimo Rapporto elaborato dal Governo italiano nel 2015 (**ALL. 1**) in risposta alla domanda diretta del Comitato di Esperti, con riferimento ai quesiti di cui all'articolato della stessa, si rappresenta quanto segue.

ARTICOLO 1

Le previsioni della presente Convenzione, avente ad oggetto la protezione contro le radiazioni ionizzanti, trovano applicazione nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - *Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117* (**ALL. 2**). La citata direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 (**ALL. 3**) stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il decreto legislativo n. 101/2020 è stato oggetto di diversi provvedimenti integrativi modificativi e/o correttivi. In particolare, si cita, per la relativa importanza, il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203¹ (**ALL. 4**), recante disposizioni integrative e correttive al decreto medesimo.

La modalità di applicazione della Convenzione è demandata all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Quest'ultimo rappresenta l'Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM (**ALL. 5**), che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, e della direttiva 2011/70/EURATOM (**ALL. 6**), che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. L'ISIN è l'unica Autorità che può emettere "codes of practice" in forza dell'articolo 6 (*Autorità di regolamentazione competente*), comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45² (**ALL. 7**) e dell'articolo 236 (*Guide tecniche*) del decreto legislativo n. 101/2020. Il potere di emissione di regole tecniche in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, trasporti e rifiuti è ascritto a tale Ispettorato, che lo esprime per mezzo di "guide tecniche". Esse sono qualificate come "norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria". Ai sensi dell'articolo 9 (*Funzioni ispettive*), comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 101/2020, gli ispettori dell'ISIN devono verificare e garantire l'osservanza delle norme tecniche (*guide tecniche ISIN*) e delle prescrizioni particolari formulate in conformità al decreto medesimo.

ARTICOLO 2

Per quanto concerne l'articolo 2 della Convenzione, in forza del richiamo operato dall'articolo 180 (*Definizioni e campo di applicazione*), comma 3, e dall'Allegato XI (*Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81³ - *Testo Unico sulla Sicurezza*

¹ *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*

² *Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.*

³ *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

*sul Lavoro (ALL. 8), le soglie oltre cui si applica la presente Convenzione sono definite dal suddetto decreto legislativo n. 101/2020. Nel dettaglio, all'articolo 146 (*Limits di dose*) e all'Allegato XXIV (*Determinazione, ai sensi dell'articolo 146, dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radio-protezionistiche connesse*). Il decreto legislativo n. 101/2020 fissa il limite di dose in relazione alla tipologia dei lavoratori, ripartendoli nelle seguenti categorie:*

- 1) *apprendisti e studenti* - articolo 146, commi 2 e 3;
- 2) *autonomi e dipendenti da terzi* - articolo 146, comma 6;
- 3) *non esposti* - articolo 133 (*Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica*), comma 2, ed articolo 146, comma 6;
- 4) *esposti* - articolo 133, commi 1, 3 e 4, ed articolo 146, comma 1.

L'articolo 3 (*Esclusione dall'ambito di applicazione*) del decreto legislativo n. 101/2020 individua le esposizioni escluse dal campo di applicazione del decreto medesimo.

ARTICOLO 3

In merito all'articolo 3 della Convenzione, si fa nuovamente riferimento al decreto legislativo n. 101/2020. Quest'ultimo, con l'articolo 244 (*Modifiche*) ha introdotto modifiche all'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, sostituendolo come di seguito indicato: *"La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia"*. L'articolo 108 (*Obblighi del datore di lavoro non delegabili*) del decreto legislativo n. 101/2020 dispone che, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, i datori di lavoro devono provvedere alle seguenti attività:

- a) valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per i lavoratori esposti avvalendosi dell'*esperto di radioprotezione* (ER);
- b) nomina dell'*esperto di radioprotezione*;
- c) nomina del medico autorizzato.

Gli articoli 110 (*Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti*) e 111 (*Informazione e formazione dei lavoratori*) del suddetto decreto legislativo n. 101/2020 stabiliscono che i datori di lavoro devono provvedere alla formazione dei dirigenti e preposti e dei lavoratori, anche per quanto concerne gli aspetti relativi al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. Inoltre, essi garantiscono le condizioni per la collaborazione tra il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l'*esperto di radioprotezione* nell'ambito delle rispettive competenze - articolo 109 (*Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti*) del decreto medesimo. L'*esperto di radioprotezione* ha l'obbligo di partecipare alle riunioni previste dall'articolo 35 (*Riunione periodica*) del decreto legislativo n. 81/2008, debitamente comunicate dal datore di lavoro e relazionare sui risultati della sorveglianza fisica dell'anno precedente.

Ai sensi del decreto legislativo n. 101/2020 il sistema di radioprotezione è basato su *principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi*. Le disposizioni del decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato, sia dal punto di vista della radioprotezione che per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del decreto sono definite nei relativi Allegati I (*Determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto per le pratiche*) e II.

Rispetto alla legislazione previgente, il decreto legislativo n. 101/2020, al Titolo IV (*Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti*), articoli da 10 a 29, reca le seguenti innovazioni: l'istituzione del *Piano nazionale d'azione per il radon*; la determinazione dei *nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon* che, per i luoghi di lavoro è pari a 300 Bq/mc (*Becquerel*) come concentrazione media annua;

l'indicazione dei criteri per l'individuazione delle aree prioritarie per l'intervento di risanamento da radon; altre previsioni di carattere generale volte a dare organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia. Il Piano nazionale d'azione per il radon, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 101/2020, concerne i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon. Tra le altre disposizioni generali - articoli da 11 a 15 - sono ricompresi:

- l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e le relative priorità d'intervento - articolo 11 (*Individuazione delle aree prioritarie*);
- i livelli di riferimento di radon per le abitazioni e i luoghi di lavoro - articolo 12 (*Livelli di riferimento radon*);
- le modalità di acquisizione e registrazione dei dati sulla concentrazione di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro - articolo 13 (*Registrazione dati radon*);
- l'informazione e le campagne di sensibilizzazione sui rischi che derivano per la salute dalle esposizioni al radon in ambienti chiusi - articolo 14 (*Informazione e campagne di sensibilizzazione*);
- la qualificazione dell'*esperto in interventi di risanamento radon* - articolo 15 (*Esperti in interventi di risanamento radon*).

La nuova figura dell'*esperto in interventi di risanamento radon* (EIRR), istituita dal decreto legislativo n. 101/2020, è un professionista che abbia titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sulla materia, attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati della durata di 60 ore su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del radon negli ambienti.

Il Titolo XI (*Esposizione dei lavoratori*) del decreto legislativo n. 101/2020 estende l'ambito di applicazione della norma indistintamente a tutti i lavoratori e differenzia le figure di chi effettua i controlli, di chi autorizza e dell'esercente. Tale Titolo, nel dare attuazione ai nuovi limiti di esposizione e metodo di calcolo, conferisce centralità all'informazione e alla formazione dei lavoratori, quale strumento fondamentale per il perseguitamento degli obiettivi.

ARTICOLO 4

Il presente articolo è attuato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 101/2020, in particolare:

- articolo 1 (*Finalità e principi del sistema di radioprotezione*), comma 4, lettera b), il quale prevede che: *“la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali”*;
- articolo 5 (*Strumenti per l'ottimizzazione: vincoli di dose*);
- articolo 109, concernente gli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti;
- articolo 122 (*Ottimizzazione della protezione*) il quale, al comma 1 sancisce che: *“Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e sociali, attua, in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del presente decreto, tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile”*;
- articolo 130 (*Attribuzioni dell'esperto di radioprotezione*).

ARTICOLO 6

In ordine all'articolo 6 della Convenzione, si evidenzia che i limiti di dose sono stati aggiornati con il decreto legislativo n. 101/2020. Nello specifico, si richiama l'articolo 146 e, per quanto concerne la protezione delle

donne durante la gravidanza e l'allattamento, si rinvia all'articolo 166 (*Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento*) del decreto medesimo.

L'Allegato XXII (*Determinazione, ai sensi dell'articolo 133, dei criteri per l'adozione della sorveglianza fisica*) del suddetto decreto legislativo, al punto 5 disciplina "Altre modalità di esposizione. Esposizioni soggette ad autorizzazione speciale". In particolare, al paragrafo 5.1. prevede che: "*In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi per emergenze radiologiche e nucleari, lavoratori classificati in categoria A possono essere sottoposti ad esposizioni superiori ai limiti di dose per i lavoratori esposti, quando non si possano utilizzare altre tecniche che permettano di evitarlo e previa autorizzazione speciale da parte delle autorità di vigilanza territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 106*". Il successivo paragrafo 5.2 stabilisce che: "*Le esposizioni di cui al paragrafo 5.1 sono inerenti a situazioni specifiche limitate nel tempo, circoscritte a determinate aree di lavoro e non possono superare i limiti fissati per il caso specifico dalle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 5.1 stesso nonché, comunque, il doppio dei limiti di dose fissati nell'articolo 146*".

Per quanto riguarda le squadre speciali di emergenza, i limiti previsti sono stabiliti all'articolo 124 (*Esposizioni accidentali o di emergenza*) del decreto legislativo n. 101/2020. Il relativo comma 6 stabilisce che: "*Nella pianificazione e nell'attuazione dei piani di emergenza, vengono previste e adottate, per quanto ragionevolmente possibile tenuto conto delle circostanze reali dell'emergenza, dei vincoli tecnici e dei rischi di radioprotezione, le misure necessarie a contenere l'esposizione dei soggetti di cui al comma 4, al di sotto dei limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui all'articolo 146. In situazioni in cui la condizione suddetta non possa essere rispettata, le esposizioni devono essere mantenute al di sotto dei seguenti livelli di riferimento:*

- a) *100 mSv (millisievert) di dose efficace;*
- b) *300 mSv di dose equivalente al cristallino;*
- c) *1 Sv (Sievert) di dose equivalente alle estremità;*
- d) *1 Sv di dose equivalente alla pelle".*

ARTICOLO 7

In merito all'articolo 7 della Convenzione, si segnala che per quanto concerne l'esposizione dei lavoratori di età pari o superiore ai 18 anni occorre fare riferimento ai menzionati articoli 133 e 146 del decreto legislativo n. 101/2020. Nel caso di apprendisti e studenti, il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 120 (*Apprendisti e studenti*) del decreto medesimo. L'articolo 121 (*Minori*), al comma 1, vieta ai minori di anni 18 i lavori che possono ingenerare o comportare un'esposizione a radiazioni ionizzanti. Tuttavia, il relativo comma 2 ammette le esposizioni dei minori di anni 18 purché apprendisti o studenti e nei limiti di dose previsti dall'articolo 146, comma 2.

ARTICOLO 8

Relativamente all'articolo 8 della Convenzione, per quanto riguarda i livelli di riferimento di esposizione al radon nei luoghi di lavoro, in attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, il valore è stato abbassato a 300 Bq/mc. Per ciò che attiene ai limiti di esposizione, i valori sono sostanzialmente immutati, fatta eccezione per il valore della dose efficace al cristallino per i lavoratori esposti classificati di categoria A e B, per i quali il suddetto limite risulta pari a 15 mSv/anno. I menzionati articoli 133 e 146 del decreto legislativo n. 101/2020 espongono in maniera dettagliata le modalità di classificazione ed i limiti di esposizione.

ARTICOLO 10

In rapporto all'articolo 10 della Convenzione si rappresenta che, in conformità all'articolo 16 (*Campo di applicazione*) del decreto legislativo n. 101/2020, le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei; luoghi di lavoro seminterrati o situati

al piano terra, localizzati nelle aree prioritarie definite dall'articolo 11 del decreto medesimo; specifici luoghi di lavoro previsti dal Piano nazionale d'azione per il radon; stabilimenti termali. L'articolo 17 (*Obblighi dell'esercente*) del decreto legislativo n. 101/2020 stabilisce che in detti luoghi di lavoro l'esercente è tenuto ad effettuare la prima valutazione della concentrazione media annua di attività del radon entro 24 mesi dall'inizio dell'attività (nel caso dei luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali) o dalla definizione delle aree a rischio o identificazione dei luoghi di lavoro identificati nel Piano nazionale.

Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 101/2020, l'esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l'esito delle misurazioni, in cui è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio, di cui all'articolo 17 (*Obblighi del datore di lavoro non delegabili*) del decreto legislativo n. 81/2008. L'esercente ripete le misurazioni ogni otto anni e ognqualvolta siano realizzati interventi che comportano lavori strutturali a livello dell'attacco a terra, nonché interventi volti a migliorare l'isolamento termico.

Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui al sopra-menzionato articolo 12, l'esercente è tenuto ad attuare misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell'esperto in interventi di risanamento radon. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica da parte di quest'ultimo e sono verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante una nuova misurazione. L'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure correttive. A tal fine, ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.

Se nonostante l'adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resta superiore al livello di riferimento, l'esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che rilascia un'apposita relazione.

Ai sensi all'articolo 18 (*Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche*) del decreto legislativo n. 101/2020, in caso di superamento del livello di riferimento, l'esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché alle ARPA/APPA (*Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente/Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente*), agli organi del Servizio sanitario nazionale (SSN) e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria, successive all'attuazione delle misure correttive, l'esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dai risultati delle misurazioni di verifica.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l'Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro e, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai Ministeri interessati.

L'articolo 46 (*Notifica di pratica*) del decreto legislativo n. 101/2020, al comma 1, stabilisce che è soggetta a notifica qualsiasi pratica giustificata ad esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione, di cui all'articolo 47 (*Esonero dall'obbligo di notifica di pratica*) del decreto medesimo, e delle pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta e registrazione. In conformità al comma 2, del citato articolo 46, la notifica deve essere effettuata dall'interessato almeno trenta giorni prima dell'inizio della pratica al Comando dei vigili del fuoco, agli organi del SSN, alle ARPA/APPA indicando i mezzi di protezione messi in atto, nonché, ove di loro competenza, all'Ispettorato territoriale del lavoro, all'Autorità portuale e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante. Alle pratiche da cui derivino materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive può essere dato avvio a condizione che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione all'allontanamento di cui

all'articolo 54 (*Allontanamento dal regime autorizzatorio*) del decreto legislativo n. 101/2020, nei casi previsti. Per le pratiche condotte con attrezzature medico-radiologiche il termine per la notifica è di almeno dieci giorni. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 46, la notifica deve contenere gli elementi del processo di giustificazione e le altre informazioni di cui all'Allegato IX (*Determinazione, ai sensi dell'articolo 37, del presente decreto delle modalità di notifica delle pratiche di importazione e di produzione, a fini commerciali, di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere contenenti dette materie, nonché delle esenzioni da tale obbligo*) del decreto legislativo n. 101/2020. Le ARPA/APPA trasmettono all'ISIN, su richiesta, i dati e le informazioni sulle notifiche di pratiche ricevute (articolo 46, comma 4).

L'articolo 48 (*Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti*) del decreto legislativo n. 101/2020 stabilisce che i detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN. A quest'ultimo andranno trasmesse le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito dell'ISIN sono stabilite nell'Allegato XII (*Modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni*) del decreto legislativo n. 101/2020. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in particolare gli organi con funzioni ispettive, hanno accesso al Registro per le rispettive finalità istituzionali.

ARTICOLO 12

In relazione all'articolo 12 della Convenzione, occorre far riferimento all'articolo 134 (*Sorveglianza sanitaria*) del decreto legislativo n. 101/2020, il cui comma 1, prevede che: “*Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. La lettera di incarico al medico autorizzato e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato, deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza*”.

Ai sensi degli articoli 136 (*Visite mediche periodiche e straordinarie*) e 141 (*Sorveglianza sanitaria eccezionale*) del suddetto decreto legislativo, le visite mediche sono suddivise in: preventive, periodiche e straordinarie (compreensive di quelle a cessazione di esposizione). Nello specifico, l'articolo 136, al comma 1, stabilisce che: “*Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120 siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneità*”.

ARTICOLO 13

Il presente articolo trova applicazione nelle disposizioni del decreto legislativo n. 101/2020, con particolare riferimento ai menzionati articoli 134 e 136.

Punto III: in merito al controllo sull'applicazione della normativa in materia di protezione contro le radiazioni si richiamano gli articoli 9 (*Funzioni ispettive*) e 106 (*Organi di vigilanza*) del decreto legislativo n. 101/2020. L'articolo 9 dispone che le autorità competenti, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni, predispongono programmi annuali di ispezione che tengono conto dell'entità e della natura dei potenziali pericoli associati

alle pratiche di competenza. Salvo quanto previsto al comma 3, del citato articolo 9, le funzioni ispettive per l'osservanza del decreto nonché, per quanto attiene alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della legge 31 dicembre 1962, n. 1860⁴ (**ALL. 9**), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31⁵ (**ALL. 10**) e della legge 28 aprile 2015, n. 58⁶ (**ALL. 11**), sono attribuite all'ISIN, che le esercita a mezzo dei propri ispettori. Ai sensi del comma 3, dello stesso articolo 9, restano invece ferme:

- a) le competenze delle singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, nonché quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale, agli organismi dell'Amministrazione della Difesa e quelle stabilite nei Titoli V (*Lavorazioni minerarie*), XI, XII (*Esposizione della popolazione*) del decreto legislativo n. 101/2020;
- b) le funzioni ispettive per l'osservanza delle disposizioni del Titolo XIII (*Esposizioni mediche*) del decreto medesimo, che sono attribuite in via esclusiva agli organi del SSN;
- c) le funzioni ispettive inerenti alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 101/2020, attribuite alle autorità individuate nell'articolo 18, comma 2.

Per quanto concerne l'attività di vigilanza, oltre alle competenze dell'ISIN, si rappresenta che in ragione delle modifiche apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 - *Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili* (**ALL. 12**), convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215⁷, è stata nuovamente attribuita all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la competenza ad esercitare l'azione ispettiva in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro, in coordinamento con i relativi servizi delle ASL. È stato, pertanto, modificato l'articolo 13 (*Vigilanza*) del decreto legislativo n. 81/2008.

Per completezza di informazioni, si segnala che nell'anno 2023 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che svolge periodicamente la prescritta attività di vigilanza e controllo ispettivo in materia, ha riscontrato n. 38 violazioni in materia di radiazioni ionizzanti, relative alla: protezione dei lavoratori autonomi, attribuzioni dell'esperto di radioprotezione, notifica di pratica, informazione e formazione dei lavoratori, obblighi dell'esercente, visite mediche periodiche e straordinarie, obblighi dei datori di lavoro, ottimizzazione della protezione, documentazione concernente la sorveglianza fisica della protezione, nomina dell'esperto di radioprotezione, comunicazioni al datore di lavoro ed adempimenti connessi.

Punto IV: in merito alle pronunce giurisprudenziali, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione lavoro, del 12 luglio 2022, n. 22019 inerente al “*Rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti: indennità prevista per l'esposizione continua a radiazioni*”, consultabile al seguente link di collegamento: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=28457:cassazione-civile,-sez-lav,-12-luglio-2022,-n-22019-rischio-da-esposizione-a-radiazioni-ionizzanti&catid=16&Itemid=138

Il presente Rapporto è stato inviato alle Organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato (**ALL. 13**).

⁴ *Impiego pacifico dell'energia nucleare.*

⁵ *Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensate e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.*

⁶ *Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*

⁷ *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.*

ALLEGATI

- 1.** Rapporto del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione OIL n. 115/1960 - anno 2015
- 2.** Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
- 3.** Direttiva 2013/59/EURATOM
- 4.** Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203
- 5.** Direttiva 2009/71/EURATOM
- 6.** Direttiva 2011/70/EURATOM
- 7.** Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45
- 8.** Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- 9.** Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
- 10.** Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
- 11.** Legge 28 aprile 2015, n. 58
- 12.** Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146
- 13.** Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente Rapporto.